

PROTOCOLLO DI INTESA

tra il **Tribunale di ALESSANDRIA** e l'**Ordine degli Avvocati di ALESSANDRIA**

per la richiesta ed il rilascio delle formule esecutive e delle copie autentiche

- Premesso che è necessario, anche al fine del contenimento dell'epidemia da COVID-19, limitare, per quanto possibile, gli accessi al Palazzo di Giustizia di Alessandria, al fine di evitare assembramenti all'interno degli Uffici ed i contatti ravvicinati tra le persone;
- Visto il parere reso in data 13.10.2020 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi, Ufficio IV, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Reparto UNEP, che ha ritenuto legittimo il protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano, così come da altri Tribunali e Corti D'Appello (tra i quali il Tribunale e la Corte di Appello di Torino), relativo alla utilizzabilità dei titoli esecutivi contenenti il rilascio di formula esecutiva in formato telematico e firmata digitalmente dal cancelliere;
- visto l'art. 268 del DPR 115/2002 recante "Diritto di copia autentica " al comma 1-bis prevede *"Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 "*.

Tutto ciò premesso e considerato

STABILISCONO E CONVENGONO

1) Gli Avvocati che intendano richiedere la concessione della formula esecutiva su un atto giudiziario esecutivo (a titolo di esempio: sentenze, decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, ordinanze ex artt. 186 bis, 423 e 648 cpc, verbali di conciliazione, verbali di conciliazione di formazione sindacale e/o di Ispettorati Territoriali del Lavoro o Enti equivalenti, ordinanze di assegnazione somme nelle esecuzioni mobiliari, presso terzi e immobiliari, convalide di sfratto) dovranno depositare l'istanza nel corrispondente fascicolo telematico di PCT.

2) L'Avvocato richiedente dovrà provvedere, contestualmente alla richiesta della formula esecutiva, al versamento in forma telematica dei diritti di cancelleria, ove dovuti, secondo gli importi previsti nella tabella di cui all'allegato 7 al Testo Unico n. 115/2002, come richiamato dall'articolo 268 per il rilascio sul supporto elettronico di atti

esistenti nell' archivio informatico dell'ufficio giudiziario, in relazione al numero di pagine di cui è composto, come da tabella sotto riportata:

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritti di certificazione di conformità	Totale
1-4	€ 1,29	€ 6.46	€ 7.75
5-10	€ 2,59	€ 6.46	€ 9.05
11-20	€ 3,87	€ 6.46	€ 10.33
21-50	€ 6,46	€ 6.46	€ 12.92
51-100	€ 12,92	€ 6.46	€ 19.38
Oltre 100	€ 12,92 + 7,75 ogni € 19,38 + 7,75 per ulteriori 100 pagine ogni ulteriori 100	€ 6.46	€ 19,38 per +7,75, per ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Il pagamento dei diritti di copia potrà essere assolto attraverso le seguenti modalità

- pagamento telematico effettuato sul **portale dei servizi telematici** accessibile tramite il sito internet **http :/pst.giustizia.it**
- Pagamento mediante **modello F23**

3) Nel caso di richiesta di esecutività di **decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo** l'Avvocato dovrà altresì allegare, oltre all'istanza, la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo e della relata di notifica.

4) Qualora non originariamente delegato (in caso di subentro), al momento della suddetta richiesta, l'Avvocato dovrà altresì allegare in PCT la procura alle liti.

5) Il personale di Cancelleria designato, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione a corredo, provvederà a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto composto dall'atto (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza *ex artt.* 186 *bis*, 423 e 648 cpc, verbale di conciliazione, verbale di conciliazione di formazione sindacale e/o di Ispettorati Territoriali del Lavoro o Enti equivalenti, ordinanza di assegnazione somme nelle esecuzioni mobiliari, presso terzi e immobiliari, convalida di sfratto, etc.) e dalla formula esecutiva redatta su modello unico per tutti i settori civili, apponendovi la propria firma digitale.

6) L'Avvocato estrarrà le copie conformi con formula esecutiva rilasciate digitalmente dal Cancelliere che provvederà ad autenticare ai sensi dell'articolo 16 *bis*, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, utilizzando la seguente formula:

a) sull'esemplare che costituirà titolo *ex art* 476 cpc:

"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto Avv , nella sua qualità di difensore di (PI/CF) con sede /residente in ai sensi ~ per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nello Legge n. 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento del Giudice, Dott. , emesso in data e spedito in forma esecutiva in data nel procedimento RG n°... .. è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare, ex art. 476, comma 1 cpc.

Alessandria,

Avv

b) sulle ulteriori copie:

"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto Avv , nella suo qualità di difensore di (PI/CF) con sede /residente in ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nello Legge n. 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento del Giudice, Dott. , emesso in data e spedito in forma esecutiva in data. nel procedimento RG n°. è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Alessandria,

Avv

Trattandosi di copie estratte direttamente dall'Avvocato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 non è dovuto il relativo diritto così come previsto dal sopracitato art. 268 comma 1 bis del DPR 115/2002.

7) L'Avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra formati, potrà recarsi direttamente, senza alcun passaggio in Cancelleria, presso l'UNEP per richiedere l' esecuzione del provvedimento.

8) L'UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie attestata dall'Avvocato nelle forme sopra descritte, procederà alle attività di sua competenza.

9) Per quanto attiene alle procedure di **sfratto**, ove la formula esecutiva sia apposta contestualmente all'Ordinanza di convalida ex art. 663 e 665 cpc, l'Avvocato potrà estrarre l' originale dell' atto esecutivo telematico senza necessità di istanza;

10) Ai sensi dell'art. 476 cpc permane in ogni caso il divieto di spedire alla stessa parte altra copia in forma esecutiva e il conseguente obbligo di chiedere, ove necessario, autorizzazione alla seconda edizione.

Qualora l'avvocato abbia in precedenza estratto in proprio le copie con formula esecutiva, nelle modalità e forme di cui sopra, e si trovi nella necessità di doverne ottenere altre, deve presentare in PCT, richiesta di rilascio della **seconda copia in forma esecutiva.**

Al momento della richiesta va allegata, in PCT, la prova del pagamento telematico del CU e dell'anticipazione forfettaria ex art 30 DPR 115/2002.

11) Le Cancellerie non accetteranno modalità di richiesta di atti da munirsi di formula esecutiva diversa da quella telematica in PCT sopra indicata.

Il presente Protocollo è provvisorio e resterà in vigore sino ad eventuale sopravvenienza di fatti e/o normative nuovi con lo stesso incompatibili.

Il presente Protocollo viene comunicato al Ministero della Giustizia, al personale Amministrativo, ai Magistrati togati ed onorari, all'UNEP, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore Generale e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Alessandria e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria.

Alessandria, 10.12.2020

Il Presidente del Tribunale

(*Dot. Antonio Marozzo*)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(*Avv. Paolo Ponzio*)

